



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI EINAUDI"

VVIS003008 – C.F. 96013710791

Via V. Veneto – 89822 SERRA SAN BRUNO (VV)

Ambito Territoriale CAL 012

Tel. 0963/71209

Circ. n. 22
Prot. n. 8431/C 5

Serra San Bruno, 20 ottobre 2018

- ▣ **A tutto il personale scolastico**
- ▣ **Ai docenti preposti all'osservanza del divieto di fumo**
- ▣ **Agli alunni di tutto l'Istituto**
- ▣ **Agli alunni e ai docenti delle classi 1A, 1B, 2A, 3B, 5A, 5B, 2B A.F.M.**
- ▣ **Ai collaboratori scolastici dell'edificio A.F.M.**
- ▣ **Alle famiglie degli alunni**
- ▣ **Albo e sito web**

Oggetto: Assoluto divieto di fumo nella scuola – Sanzioni ai trasgressori

Viste le segnalazioni di alcuni collaboratori scolastici pervenute allo scrivente, si ritrasmette, preliminarmente, la parte della circolare n. 13 dell'1 ottobre 2018 per la parte relativa all'assoluto divieto di fumo nei locali scolastici e nelle pertinenze della scuola (l'intera area inclusi i cortili) per ribadire che, a seguito del Decreto Legge del 12 settembre 2013, n. 104 art. 4 (Tutela della salute nelle scuole), è assolutamente vietato fumare sigarette tradizionali e sigarette elettroniche in tutti i locali chiusi e in tutti i luoghi all'aperto rientranti nelle pertinenze della scuola, compreso ogni altro luogo interno alle recinzioni di tutte le sedi dell'istituto.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 189 della Legge 311/2004 ancora vigente, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 27,50 euro a 275,00 euro; in caso di perpetrata violazione del suddetto divieto ad opera di personale della scuola, saranno presi appositi provvedimenti disciplinari. Per ulteriore chiarezza viene indicato il dettato normativo:

Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)

All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 Tutela della salute dei non fumatori.

È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

- ▣ quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico
- ▣ quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati

è inserito il seguente: "I-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."

E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, allo Stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO

Si riportano, di seguito, le modalità delle contestazioni nonché le entità delle sanzioni previste. In particolare:

- la sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275
- la sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550)
- è ammesso, entro il sessantesimo giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una
- somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al
- doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (come raccomandate con ricevuta di ritorno)
- l'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

- In caso di mancato pagamento o di notifica dello stesso, entro il 60° giorno dalla data dell'accertamento o della comunicazione a mezzo posta, gli uffici amministrativi provvederanno ad informare il Prefetto territorialmente competente trasmettendo copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.
- Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2000.
- I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo" ed il codice ufficio
- presso la Tesoreria provinciale competente per territorio
- presso gli uffici postali, tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento
- "Infrazione al divieto di fumo".

In caso di trasgressione al divieto, gli incaricati dell'accertamento delle infrazioni:

- provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità; il verbale deve essere firmato dal trasgressore
- individuano l'ammenda da comminare
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza
- consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria.
- L'ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.

Tanto premesso si specifica ulteriormente quanto segue:

- 1. Sono stati segnalati in data odierna allo scrivente casi di alunni gravemente allergici al fumo di sigaretta, le cui condizioni di salute sarebbero immediatamente esposte a pericolo nel caso di contatto con tale tipo di fumo. In particolare questa situazione coinvolge l'edificio in cui sono ospitate le classi 1A, 1B, 2A, 2B, 3B, 5A e 5B dell'indirizzo Amministrazione Finanze e Marketing, con evidenti e pesanti responsabilità da parte di chi dovesse trasgredire al divieto di fumo.**
- 2. Visto quanto sopra specificato e nell'impossibilità di gestire un impegnativo afflusso di alunni e alunne nei bagni di quell'indirizzo in relazione alla sorveglianza sul divieto di fumo, le classi di cui al precedente punto 1) utilizzeranno i bagni un/a alunno/a per volta.**
- 3. Il collaboratore e la collaboratrice scolastica in servizio presso l'edificio sono tenuti a) a non consentire l'accesso ai bagni a più di un alunno per volta b) a verificare all'uscita dell'alunno/a la presenza di fumo nei locali del bagno medesimo c) a segnalare il nominativo dell'eventuale trasgressore a uno dei docenti preposti (Prof. Massimo Marzano e Prof. Francesco Lentini) o direttamente al Dirigente Scolastico (in caso di assenza di entrambi i preposti) per procedere alla sanzione.**
- 4. I docenti tutti devono annotare l'uscita degli alunni dalla classe, riportando sul registro o su un foglio a parte l'orario di uscita e quello di rientro, e devono esercitare l'obbligo della vigilanza sul divieto di fumo segnalando le eventuali trasgressioni ai docenti preposti per ciascun indirizzo.**
- 5. I docenti preposti, la cui lettera di incarico è allegata, per opportuna conoscenza, alla presente circolare, dovranno procedere a impartire ai trasgressori le sanzioni previste dalla normativa vigente sopra riportata.**

L'ufficio del protocollo procederà alla notifica ad personam della presente circolare a tutto il personale scolastico. Identica notifica dovrà essere effettuata agli alunni frequentanti le classi dell'indirizzo A.F.M. richiamate in indirizzo.

Si rammenta, peraltro, che la pubblicazione sul sito web delle circolari del Dirigente Scolastico equivale a notifica. Gli alunni, in ogni caso, sono tenuti a comunicare ai genitori il contenuto della presente e scriveranno sul diario: "I sottoscritti genitori dell'alunno/a _____ dichiarano di essere stati informati dal/dalla proprio/a figlio/a del contenuto della circolare del Dirigente Scolastico n. 22 (del 20 ottobre 2018)", restituendo la pagina firmata al docente di Italiano della classe, che avrà cura di ritirare i fogli e di consegnarli al Responsabile dei Servizi di Protezione e Prevenzione, Assistente Tecnico Cosimo Iennarella.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Antonino Ceravolo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93